



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n.1

Tel. 0174/65139 - Partita IVA: 00478600042

E-mail: ufficiotecnico@comune.roccafortemondovi.cn.it PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

- A R E A A M M I N I S T R A T I V A -

Prot. n.1536

Reg. Ordinanze n. 2/2023

Roccaforte Mondovì, lì 07/04/2023

Oggetto: Autorizzazione a posticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n. 383 “*Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento*” ed in particolare i commi 1 e 2 per i quali la riduzione del periodo di accensione (i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013 sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione) è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti: Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- l'articolo 1 comma 6 del sopra citato decreto prevede “*Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria*”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”;
- l'articolo 5 comma 1 del sopra citato D.P.R. “*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*”, in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che, ai sensi dell'Allegato “A” al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii., tuttora vigente, il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) risulta classificato nella zona climatica “E”, in cui è consentito ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n. 383 un limite giornaliero di ore 13 nel periodo dal 22 ottobre al 7 aprile di ciascun anno;

Considerato che la bassa temperatura riscontrata in questi ultimi giorni, produce una situazione di disagio termico all'interno degli edifici;

Considerato inoltre che:

- pur essendo le temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto non consentono di ottenere temperature ambientali che garantiscano un adeguato comfort climatico;
- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Richiamata la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” ed il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto opportuno emettere un'ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo il posticipo facoltativo dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data del 7 aprile 2023 e fino al 16 aprile 2023 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 6 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n. 383, per una durata massima di 6 ore giornaliere, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data dal 7 aprile 2023 e fino al 16 aprile 2023 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 6 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n. 383, per una durata massima di 6 ore giornaliere, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto.

DISPONE

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza All'Albo Pretorio on-line del Comune di Roccaforte Mondovì ed alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 od al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Paolo Bongiovanni